



Delib. C.C. n. 93 del 29/12/2017

ALIQUTE E DETRAZIONI PER APPLICAZIONE  
**IMU 2018** (confermate aliq. e detraz. 2017)

	CATEGORIE	ALIQUTA	CODICE TRIBUTO	CODICE ENTE <b>H573</b>
<b>ALIQUOTA ORDINARIA</b> (abitazioni a disposizione - "seconde case")	A (con esclusione della categoria A/10)	<b>10,6‰</b> (10,6 per mille)	<b>3918</b>	quota comunale
<b>AREE EDIFICABILI*</b>		<b>8‰</b> (8 per mille)	<b>3916</b>	quota comunale
<b>TERRENI AGRICOLI</b>		<b>7,5‰</b> (7,5 per mille)	<b>3914</b>	quota comunale
<b>TERRENI AGRICOLI</b>	posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP)	<b>ESENTI</b> Legge n. 208/2015 Art. 1 co. 13	<b>3914</b>	quota comunale
<b>IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO</b>	D (esclusi D/10)	<b>7,6‰</b> (7,6 per mille)	<b>3925</b>	<b>quota statale</b>
<b>IMMOBILI UTILIZZABILI</b>	<b>C/1</b>	<b>6,6‰ (6,6 per mille)</b>	<b>3918</b>	quota comunale
<b>PER L'ESERCIZIO DI ARTI, PROFESSIONI O IMPRESE COMMERCIALI</b>	<b>A/10, C/3, C/4, C/5, B</b>	<b>7,6‰ (7,6 per mille)</b>	<b>3918</b>	quota comunale
<b>ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE**</b>	SOLO A/1, A/8 e A/9 cosiddette "case di lusso" NON ESENTI IMU	<b>6‰</b> (6 per mille)	<b>3912</b>	quota comunale
<b>ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI DI 1° GRADO (genitori e/o figli)***</b>	A (con esclusione della categoria A/10)	<b>7,6‰</b> (7,6 per mille)	<b>3918</b>	quota comunale
<b>IMMOBILI DELL'ATER di ROVIGO (NON ESENTI in quanto alloggi sociali L. 147/2013, art. 1, co. 707, p.to 3, lett. b))</b>		<b>4‰</b> (4 per mille)	<b>3918</b>	quota comunale

\*Deliberazioni di G.C. n. 91 del 16/10/2012 e n. 16 del 18/02/2014 di approvazione dei valori delle aree edificabili ai fini IMU, ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento IMU.

\*\*Dimora abituale e residenza anagrafica di tutto il nucleo familiare. La stessa aliquota si applica alle pertinenze C/2-C/6-C/7 (max 1 per ciascuna categoria), con applicazione della detrazione per abitazione principale di € 200,00. \*\*\* Fino ad un massimo di 3 abitazioni non assimilate all'abitazione principale e relative pertinenze C/2-C/6-C/7 (max 1 per ciascuna categoria), previa presentazione di apposita comunicazione all'Ufficio Tributi entro il 16/12/2018, fatta salva la validità della comunicazione presentata negli anni precedenti con decorrenza dal 2012, per la stessa fattispecie agevolata, in presenza dei medesimi requisiti. Nel caso di proprietà di **una sola abitazione**, oltre quella di dimora e residenza nel Comune di Rosolina, è possibile avvalersi della riduzione del 50% della base imponibile, solo se in possesso di tutti i requisiti e con l'assolvimento degli obblighi di registrazione e dichiarativi previsti dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 208/2015.